

A. N. I. D. E. F.  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DIRETTORI DI ESERCIZIO  
DI IMPIANTI A FUNE

Proposta di  
S T A T U T O

Art. 1

E' costituita l'Associazione Nazionale Italiana Direttori di Esercizio di Impianti a Fune, libera Associazione alla quale sono demandate tutte le funzioni sindacali, di rappresentanza, di tutela e di valorizzazione dei direttori tecnici degli impianti a fune.

Art. 2

Possono appartenere all'Associazione i direttori tecnici laureati o diplomati abilitati ad esercitare la professione nel territorio dello Stato Italiano ed aventi riconosciuta pratica di impianti a fune.

Art. 3

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) Riunire in un Ente libero, autonomo ed indipendente tutti i direttori tecnici di cui al precedente art. 2.
- b) Assumere direttamente ed affiancare le iniziative destinate alla elevazione delle qualità di carattere scientifico e tecnico degli associati, relative alla costruzione, all'esercizio ed all'inserimento degli impianti nell'ambito territoriale.
- c) Tutelare gli interessi della categoria nei confronti delle Autorità di Sorveglianza od Amministrazioni o Enti di diritto pubblico o privato nonché nei confronti degli Esercenti degli impianti di trasporto a fune.
- d) Curare l'assistenza morale, legale e professionale degli iscritti agendo anche da ente moralizzatore per reprimere abusi sia materiali che morali da parte degli iscritti.
- e) Affiancare l'opera dell'Autorità di Sorveglianza per l'aggiornamento e l'applicazione delle norme tecniche di costruzione e di esercizio degli impianti a fune.
- f) Elaborare e fare approvare ufficialmente le tariffe professionali dei direttori tecnici di esercizio degli impianti a fune.
- g) affiancare e promuovere, nell'ambito delle leggi vigenti, l'opera dei Consigli dei rispettivi Ordini per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale.
- h) Rappresentare sindacalmente, a tutti gli effetti, i propri iscritti.

## Art. 4

L'iscrizione all'Associazione si ottiene su domanda da presentare al Consiglio che dovrà pronunciarsi in merito.

L'iscrizione impegna l'aderente a tutti gli effetti per un anno so lare; l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata.

La presentazione della domanda vincola di per sè stessa all'eccezione del presente statuto.

La qualità di iscritto cessa, oltre che per dimissioni, anche per espulsione disposta dal Collegio dei Probiviri da nominarsi del Consiglio in numero di tre.

## Art. 5

Costituiscono motivo di deferimento al Collegio dei Probiviri, su segnalazione dei singoli iscritti o del Consiglio le seguenti inadempienze:

- a) l'inosservanza del presente statuto;
- b) il compimento di atti che arrechino danni morali o materiali al la categoria;
- c) l'inosservanza della tariffa professionale e degli eventuali contratti collettivi;
- d) la mancanza di solidarietà in azioni collettive deliberate;
- e) la mancata corresponsione dei contributi associativi.

Il Collegio dei Probiviri decide, in maniera inappellabile, in merito ai seguenti provvedimenti: l'ammonizione, la sospensione, la espulsione e il deferimento al rispettivo Ordine di appartenenza.

## Art. 6

Gli iscritti all'Associazione sono tenuti a corrispondere i contributi associativi stabiliti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio. Il contributo dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

## Art. 7

E' facoltà degli iscritti organizzare, negli ambiti territoriali di competenza, associazioni locali che si impegnano a recepire integralmente il presente statuto.

Comunque eventuali statuti territoriali dovrebbero essere approvati dal Consiglio Nazionale.

## Art. 8

Organi dell'Associazione Nazionale Italiana Direttori di Esercizio di Impianti a Fune sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) il Collegio dei Probiviri

## Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i contributi associativi ed è presieduta dal Presidente o del vice Presidente dell'Associazione. Essa è convocata dal Consiglio in via ordinaria una volta l'anno entro il 20 dicembre per approvare il bilancio consuntivo e preventivo, per fissare il contributo annuale e per stabilire le direttive programmatiche dell'Associazione. All'Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega con un massimo di tre.

## Art. 10

In via straordinaria l'Assemblea sarà convocata dal Consiglio ogni qualvolta lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno un quarto degli Associati o di un'associazione locale di cui all'art. 7.

## Art. 11

In ogni caso l'Assemblea sarà convocata mediante avviso personale spedito a tutti gli Associati al domicilio da essi dichiarato, almeno dieci giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Essa sarà valida con l'intervento di al meno un quinto degli iscritti per la prima convocazione e con qualsiasi numero di partecipanti per la seconda convocazione.

## Art. 12

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa:

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione e si pronuncia su tutte le questioni che possano riguardare direttamente o indirettamente la categoria;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) determina la misura dei contributi di cui all'art. 6;

- d) elegge i componenti del Consiglio;
- e) approva le modifiche al presente statuto, e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### Art. 13

Il Consiglio è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto, fra tutti gli iscritti, essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nel consiglio dovrà esservi un rappresentante per ciascuno dei seguenti territori:

- 1) Piemonte e Valle d'Aosta e *Liguria*
- 2) Lombardia
- 3) Provincia di Trento
- 4) Provincia di Bolzano
- 5) Veneto e Friuli Venezia Giulia
- 6) Emilia Romagna e Toscana
- 7) Centro
- 8) Sud e Isole

ed inoltre:

- 9) 1 rappresentante della categoria dei periti industriali

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce legalmente il Presidente in caso di impedimento e un Segretario.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia convocato dal Presidente, o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono almeno 5 membri. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due volte consecutive verrà a considerarlo dimissionario e il Consiglio provvederà alla sua sostituzione nella stessa seconda seduta.

Subentrerà il primo dei non eletti, all'interno della zona o categoria di appartenenza, nelle votazioni per la nomina del Consiglio.

#### Art. 14

Spetta al Consiglio di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, di designare rappresentanti anche presso Uffici ed Enti di interesse pubblico, di nominare Commissioni, di studiare progetti di attività dell'Associazione da proporre all'Assemblea, di convocare quest'ultima ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, di accudire all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli assume comunemente la denominazione di Presidente dell'Associazione. E' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento di tutti i servizi dell'Associazione e dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 16

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dei beni immobili e mobili comunque venuti in proprietà dell'Associazione, per acquisto, lasciti, donazioni, devoluzioni, ecc.;
- b) dalle eccedenze annue di bilancio, che non siano destinate ad integrare le uscite previste per l'anno successivo;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Art. 17

Il Segretario provvede alla gestione economica e finanziaria della Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento. Tiene l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone all'approvazione del Consiglio.

Art. 18

Scioglimento e liquidazione.

L'Associazione può essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea alla quale intervenga la metà più uno degli associati, col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. La deliberazione di scioglimento oltre alle modalità disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale. All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori e la fissazione dei poteri.

Art. 19

Tutte le cariche ricoperte dagli Organi dell'Associazione sono gratuite. E' previsto solo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 20

La sede dell'Associazione è eletta a .....

.....